



Provincia di Bergamo  
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE



**Ambiente**  
Emissioni atmosferiche e sonore - AIA

COPIA

Numero: **983** / Reg. Determinazioni  
Registrata in data **08/05/2015**

Dirigente: **CONFALONIERI DOTT. CLAUDIO**

**OGGETTO:**

MODIFICA NON SOSTANZIALE DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO N. 2446 DEL 7/11/2013 "AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) AI SENSI DELL'ART. 29-QUATER DEL TITOLO III BIS DELLA PARTE SECONDA DEL D. LGS. 152/2006 E S.M.I. RILASCIATA A EREDI PISONI MARTINO S.R.L. CON SEDE LEGALE E INSEDIAMENTO A MOZZANICA (BG), VIA DELL'ARTIGIANATO, 1".



N.ro 56 / interno del  
provvedimento Dirigenziale

Inviata al Presidente in data 7 MAG. 2015

CRB

N. 983 del Registro delle Determinazioni  
data 8 MAG. 2015

Provincia di Bergamo  
Settore Ambiente  
Servizio Emissioni Atmosferiche e Sonore - AIA

**OGGETTO:** modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013 " Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell'articolo 29-quater del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. rilasciata a Eredi Pisoni Martino S.r.l. con sede legale ed insediamento a Mozzanica (BG), via dell'Artigianato, 1".

DETERMINAZIONE

Assunta nel giorno SETTE del mese di MAGGIO dell'anno duemilaquindici.

IL DIRIGENTE dott. Claudio Confalonieri

**VISTO** il decreto del Presidente n. 19 del 27 febbraio 2014, con il quale è stato confermato al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore Ambiente, a decorrere dal 1 marzo 2014 e fino al 31 dicembre 2015, in base al nuovo assetto organizzativo, definito con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 46 del 17 febbraio 2014;

**VISTI:**

- il D.Lgs. 18 Febbraio 2005 n. 59 "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento";
- il D.Lgs. n. 128 del 29/06/2010, entrato in vigore il 26/08/2010, con il quale la disciplina dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) è stata introdotta all'interno del D.Lgs. n. 152/2006 (Parte seconda) e di conseguenza è stato abrogato il D.Lgs 18 febbraio 2005, n. 59;
- il D.Lgs.46/2014;

**VISTA** la Legge Regionale n. 24/2006 - "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"- come modificata dalla Legge Regionale n. 12/2007 la quale stabilisce tra l'altro che:

- art 8 comma 2:"la provincia è l'autorità competente al rilascio, al rinnovo e al riesame della autorizzazione alle emissioni in atmosfera e della autorizzazione integrata ambientale, con esclusione delle autorizzazioni relative agli impianti di incenerimento di rifiuti di competenza regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della L.R. n. 26/2003...(omissis)...";

- art. 30 comma 6: "le province esercitano le funzioni amministrative relative al rilascio, al rinnovo e al riesame delle autorizzazioni ambientali, di cui all'articolo 8, comma 2, con le seguenti decorrenze:... (omissis)... b) dal 1° gennaio 2008, relativamente all'autorizzazione integrata ambientale; b-bis) dal 1° gennaio 2009 relativamente all'autorizzazione integrata ambientale di cui all'allegato 1, punto 5.4, del D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59";

**RICHIAMATI**

- la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013 " Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell'articolo 29-quater del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. rilasciata a Eredi Pisoni Martino S.r.l. con sede legale ed insediamento a Mozzanica (BG), via dell'Artigianato, 1";



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Confalonieri)

#### VISTI:

- la nota agli atti provinciali con prot. n. 105627 del 24/12/2014, integrata con mail del 16.01.2015 (prot. prov. 5457 del 22.01.2015, con la quale la ditta EREDI PISONI MARTINO S.r.l. ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. n. 2446 del 7.11.2013, per l'impianto sito in via dell'Artigianato 1, nel comune di Mozzanica (BG), consistente nello spostamento dell'attività IPPC dal capannone attualmente autorizzato ad un nuovo capannone, di prossima realizzazione, situato all'interno del perimetro aziendale, nelle immediate vicinanze del capannone attualmente utilizzato per l'attività IPPC e avente uguali caratteristiche costruttive;
- la nota prot. 12004 del 12.02.2015 con cui la Provincia di Bergamo ha avviato il procedimento per la modifica dell'autorizzazione integrata ambientale dello insediamento;
- la nota prot. 1463 del 10.03.2015 (prot. prov. 19931 del 10.03.2015) con la quale il Comune di Mozzanica ha fornito il certificato di destinazione urbanistica aggiornato e ha evidenziato che "per quanto concerne i vincoli si confermano i contenuti del certificato prot. 6156 del 17/08/2010" (allegato all'istanza AIA);
- la nota prot. 35429 del 25.03.2015 (prot. prov. 24806 del 25.03.2015) con la quale ASL esprime parere favorevole in merito alla modifica proposta con alcune precisazioni;
- la nota prot. prov. 26710 del 31.03.2015 con la quale la ditta ha fornito alcune precisazioni, la planimetria aggiornata del centro e della rete fognaria post modifica e i documenti depositati in Comune per la pratica edilizia;
- la nota prot. prov. 32858 del 22.04.2015 con la quale la ditta ha fornito la planimetria aggiornata del centro firmata digitalmente;

VISTA la scheda tecnica redatta dagli Uffici provinciali ad integrazione dell'A.I.A. già rilasciata alla Ditta con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013;

RITENUTO pertanto di aggiornare ai sensi del comma 2 dell'art 29 nonies del Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013 rilasciata alla ditta Eredi Pisoni Martino S.r.l., integrando il relativo Allegato Tecnico;

RITENUTA propria la competenza, ai sensi dell'art. 51 dello Statuto Provinciale approvato con deliberazione n.1 del 5 marzo 2015 dell'Assemblea dei Sindaci, nonché dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 all'emanazione del presente provvedimento;

#### DETERMINA

1. di integrare, per le ragioni illustrate in premessa, come riportato nell'allegata Scheda Tecnica, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, la Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013;
2. di confermare integralmente, per quanto non modificato e non in contrasto con il presente atto, le disposizioni della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013 "Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell'articolo 29-quater del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. rilasciata a Eredi Pisoni Martino S.r.l. con sede legale ed insediamento a Mozzanica (BG), via dell'Artigianato, 1";
3. di far presente che, ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 29-octies del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:
  - comma 1: "l'autorità competente riesamina periodicamente l'autorizzazione integrata ambientale, confermando o aggiornando le relative condizioni";
  - comma 2 "il riesame tiene conto di tutte le conclusioni sulle BAT, nuove o aggiornate, applicabili all'installazione e adottate da quando l'autorizzazione è stata concessa o da ultimo riesaminata, nonché di eventuali nuovi elementi che possano condizionare l'esercizio dell'installazione .omissis"....;
  - comma 3 "il riesame con valenza, anche in termini tariffari, di rinnovo dell'autorizzazione è disposto sull'installazione nel suo complesso:
    - a) entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
    - b) quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o dall'ultimo riesame effettuato sull'intera installazione";
  - comma 4 il riesame è inoltre disposto, sull'intera installazione o su parti di essa, dall'autorità competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque nei casi di cui alle lettere da a) a e) di cui al medesimo comma 4;
4. di far presente che, come previsto dal comma 5 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i nei casi di cui al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 la domanda di riesame deve essere



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Conzalonieri)

Pagina 2 di 3

comunque presentata entro il termine ivi indicato. Nel caso di inosservanza del termine indicato al comma 3, lettera b) dell'art 29 octies del d.Lgs 152/2006 l'autorizzazione si intende scaduta. Come previsto dal comma 11 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i fino alla pronuncia dell'autorità competente in merito al riesame, il gestore continua l'attività sulla base dell'autorizzazione in suo possesso;

5. di far presente che, come previsto ai commi 8 e 9 dell'art 29 octies del D.Lgs.152/2006 s.m.i:
  - comma 8: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a sedici anni. Se la registrazione ai sensi del predetto regolamento è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni sedici anni, a partire dal primo successivo riesame;
  - comma 9: nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, risulti certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il termine di cui al comma 3, lettera b), è esteso a dodici anni. Se la certificazione ai sensi della predetta norma è successiva all'autorizzazione di cui all'articolo 29-quater, il riesame di detta autorizzazione è effettuato almeno ogni dodici anni, a partire dal primo successivo riesame;
6. di stabilire che a conclusione dei lavori il Gestore dovrà inviare una comunicazione alla Provincia di Bergamo, all'A.R.P.A. - Dipartimento di Bergamo ed al Comune di Mozzanica. Le attività di deposito (D15/R1.3) rifiuti nei nuovi impianti realizzati potranno essere avviate dal trentesimo giorno successivo alla comunicazione di ultimazione lavori accompagnata da perizia asseverata in cui si dichiarerà la congruità di quanto realizzato con quanto autorizzato. Tale termine potrà essere anticipato qualora A.R.P.A. - Dipartimento di Bergamo, a seguito di sopralluogo, verifichi la corrispondenza di quanto realizzato con quanto autorizzato, come previsto ai punti IV) e IV) bis del par. E.5.2 dell'Allegato Tecnico;
7. di stabilire che, contestualmente alla comunicazione di ultimazione lavori di cui al precedente punto, dovrà essere presentata una garanzia finanziaria in uno dei modi previsti dall'art.1 della L.10.06.1982, n.348 (reale e valida cauzione, fideiussione bancaria o polizza assicurativa) per un importo pari a € 52.987,56 (Euro cinquantaduemilanovecentoottantasette/56). Nel caso della fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovranno altresì riportare l'autentica notarile della sottoscrizione apposta dalle persone legittimate a vincolare l'Istituto Bancario o la Compagnia di Assicurazione, in difetto, o in caso di difformità rispetto alla D.G.R. 19641/04, sarà avviata la procedura di revoca del presente provvedimento;
8. la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data di assunzione del presente atto, deve essere presentata e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 19641/04. Come da circolare regionale del 4.8.2014 n.6 tale garanzia finanziaria dovrà essere adeguata alla nuova validità dell'autorizzazione, maggiorata di un anno (13.11.2024);
9. di stabilire che contestualmente all'attivazione del nuovo deposito dovrà cessare l'attività di stoccaggio nel capannone originariamente autorizzata con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013;
10. di demandare a successivo atto lo svincolo della fideiussione n 2028009 del 13.11.2013 emessa da Coface S.A. a favore della Provincia di Bergamo, espletate le verifiche volte ad accertare la mancata produzione di danni all'ambiente riconducibili alla attività svolta nel capannone già utilizzato (acquisita al riguardo una perizia tecnica asseverata che attesti la conservazione delle caratteristiche di impermeabilità, tenuta e resistenza delle strutture del capannone già utilizzato per lo stoccaggio rifiuti autorizzato con Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013, nonché la mancata produzione di danni all'ambiente riconducibili alla attività autorizzata con la medesima Determinazione);
11. di trasmettere il presente provvedimento, corredato anche dalla versione completa dell'allegato tecnico, in formato elettronico alla Ditta, al Comune di Mozzanica, all'ARPA - Dipartimento di Bergamo, a Cogeide S.p.A e ad ASL Bergamo;
12. di disporre che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di ricevimento da parte della Ditta;
13. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90, contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di comunicazione dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla richiamata data di comunicazione.



Il Dirigente del Servizio  
dr Claudio Confalonieri

## ALLEGATO TECNICO

Identificazione del Complesso IPPC	
<b>Ragione sociale</b>	EREDI PISONI MARTINO Srl
<b>Sede Legale</b>	Via dell'Artigianato, 1 - Mozzanica (BG)
<b>Sede Operativa</b>	Via dell'Artigianato, 1 - Mozzanica (BG)
<b>A.I.A.</b>	Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013
<b>Codice e attività IPPC</b>	5.1 - Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità > 10 t/g (ai sensi del 152/06 prima del D.Lgs 46/14)  in base all'allegato VIII aggiornato dall'art. 26 del D.Lgs 46/2014 l'attività ricade nella categoria: 5.5 "Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti."
<b>Aggiornamento/revisione</b>	Modifiche non sostanziali soggette ad aggiornamento dell'autorizzazione: spostamento dell'attività IPPC dal capannone attualmente autorizzato ad un nuovo capannone, di prossima realizzazione, situato all'interno del perimetro aziendale



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dot. Claudio Confalonieri)

## A. QUADRO AMMINISTRATIVO – TERRITORIALE

### A 0.1 Modifiche alla determinazione Dirigenziale n. 2446 del 7.11.2013

Con nota agli atti provinciali con prot. n. 105627 del 24/12/2014, integrata con mail del 16.01.2015 (prot. prov. 5457 del 22.01.2015), la ditta EREDI PISONI MARTINO S.r.l. ha presentato comunicazione ai sensi dell'art. 29-nonies, Titolo III-bis della parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. per modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Provincia di Bergamo con Determinazione Dirigenziale n. n. 2446 del 7.11.2013, per l'impianto sito in via dell'Artigianato 1, nel comune di Mozzanica (BG).

La modifica comunicata consiste nello spostamento dell'attività IPPC dal capannone attualmente autorizzato ad un nuovo capannone, di prossima realizzazione, situato all'interno del perimetro aziendale, nelle immediate vicinanze del capannone attualmente utilizzato per l'attività IPPC e avente uguali caratteristiche costruttive. Tale spostamento si rende necessario in quanto a seguito di una riorganizzazione delle attività della Ditta, la stessa deve liberare l'area attualmente adibita a deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, al fine di poterla dare in locazione.

La Ditta Eredi Pisoni Martino non intende avvalersi di quanto previsto al comma 6 dell'art. 208 del D.lgs 152/2006. Per la costruzione del nuovo capannone e del portico annesso, in data 23.02.2015 ha depositato presso il Comune di Mozzanica la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Lo spostamento del capannone con attività IPPC non comporta l'aggiornamento della pratica CPI in quanto nell'insediamento della ditta Eredi Pisoni solo l'attività di rimessaggio veicoli è soggetta al CPI.

La ditta ha dichiarato che la modifica non comporterà variazioni rispetto a quanto già autorizzato relativamente all'attività svolta dall'Azienda, alla tipologia e quantità di rifiuti trattati, alla modalità di stoccaggio dei rifiuti, alle attrezzature impiegate e alle modalità di gestione delle emergenze.

La ditta ritiene che le modifiche in progetto siano non sostanziali secondo quanto indicato nell'allegato "G" della D.G.R. n. IX/2970 del 02 febbraio 2012.

La ditta ha effettuato una valutazione previsionale delle prestazioni ambientali e ha concluso che la modifica avrà un impatto migliorativo sull'ambiente in quanto:

- consumo di materie prime ed intermedi: le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato;
- stoccaggio ed emissioni al suolo: le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato. Il nuovo capannone sarà dotato di pavimentazione in cls impermeabilizzato e fornito di griglia di raccolta per eventuali sversamenti accidentali, in analogia a quanto autorizzato nel capannone esistente. All'interno del nuovo capannone saranno presenti le sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamento accidentale. Il transito automezzi avverrà lungo le aree pavimentate in asfalto, già oggi utilizzate a tal scopo. Il piano di emergenza sarà aggiornato con l'inserimento del nuovo capannone e la diversa collocazione dell'attività IPPC;
- risorse idriche: la modifica progettata comporterà una riduzione dei consumi idrici dell'insediamento dovuti alla cessazione dell'attività di lavaggio automezzi. A seguito della modifica il lavaggio degli automezzi di proprietà della Ditta verrà effettuato presso autolavaggi della zona;
- risorse energetiche: le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato.
- emissioni in atmosfera: le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato. I ricambi d'aria all'interno del nuovo capannone saranno garantiti dalla presenza di aperture analoghe a quelle presenti nel capannone attualmente autorizzato per l'attività IPPC, con una superficie complessiva delle aperture pari a 16 mq;
- emissioni idriche: all'interno del nuovo capannone sarà ricreata la situazione ad oggi autorizzata nell'area IPPC. A servizio delle pavimentazioni del nuovo capannone (impermeabilizzate in cls) sarà infatti realizzata una griglia di raccolta a tenuta, per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali che si dovessero verificare all'interno dell'area IPPC. I reflui eventualmente raccolti saranno periodicamente svuotati da ditte specializzate



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Confalonieri)

con l'emissione di formulario di identificazione rifiuto. Il rifiuto prelevato sarà quindi avviato ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per le successive operazioni di recupero/smaltimento. Inoltre la cessazione dell'attività di lavaggio automezzi comporterà una diminuzione delle acque reflue scaricate nella rete fognaria delle acque reflue civili e la costruzione di un nuovo capannone comporterà una riduzione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a favore di un pari aumento delle acque meteoriche pluviali.

- emissioni sonore: le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato.
- produzione di rifiuti: le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato.

La stessa ha inoltre specificato che lo spostamento nel nuovo capannone dell'attività IPPC avrà come effetto l'allontanamento del deposito rifiuti dall'area destinata al rimessaggio degli automezzi aziendali, con conseguente beneficio ai fini della prevenzione incendi. Il rimessaggio degli automezzi verrà infatti spostato in una zona del capannone esistente non confinante con la nuova area IPPC.

La Provincia con nota prot. 12004 del 12.02.2015, ha avviato il relativo procedimento richiedendo al comune di Mozzanica l'invio di un certificato vincoli e di destinazione urbanistica aggiornati e ad Asl l'espressione di un parere in merito agli aspetti di competenza inerenti la modifica.

Il Comune di Mozzanica con nota prot.1463 del 10.03.2015 (prot. prov. 19931 del 10.03.2015) ha fornito il certificato di destinazione urbanistica aggiornato e ha evidenziato che "per quanto concerne i vincoli si confermano i contenuti del certificato prot.6156 del 17/08/2010" (allegato all'istanza AIA).

ASL con nota prot. 35429 del 25.03.2015 (prot. prov. 24806 del 25.03.2015) ha espresso parere favorevole in merito alla modifica proposta precisando che il monitoraggio finale di verifica dell'area (in caso di rottura degli imballi contenenti amianto) e il monitoraggio semestrale delle fibre aerodisperse in ambiente di lavoro, rispettivamente previsti nel piano di emergenza e dal piano di monitoraggio e controllo, potranno essere eseguiti in MOCF, come primo screening; qualora si dovessero rilevare valori anomali, si dovrà procedere con la determinazione delle fibre di amianto mediante SEM. ASL ha inoltre evidenziato che per ogni altro aspetto concernente l'ambiente di lavoro spetta al datore di lavoro valutare i rischi per la salute e la sicurezza degli addetti derivanti dallo svolgimento delle operazioni previste e adottare le conseguenti misure di riduzione dei rischi.

La ditta con nota prot. prov. 26710 del 31.03.2015 ha fornito alcune precisazioni, la planimetria aggiornata del centro e della rete fognaria post modifica e i documenti depositati in Comune per la pratica edilizia. Con nota prot. prov 32858 del 22.04.2015 la ditta ha fornito la planimetria aggiornata del centro firmata digitalmente.

#### A.1.1 Inquadramento del complesso produttivo

Il capoverso "La nuova attività di messa in riserva R13 ..... attraverso il piazzale asfaltato che circonda su tutti i lati il capannone." è aggiornato come segue:

L'attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi sarà svolta in un'area dedicata posta in un nuovo capannone (fig.1), di prossima realizzazione, situato all'interno del perimetro aziendale, nelle immediate vicinanze del capannone attualmente utilizzato per l'attività IPPC e avente uguali caratteristiche costruttive. Tale spostamento si rende necessario in quanto a seguito di una riorganizzazione delle attività della Ditta, la stessa deve liberare l'area attualmente adibita a deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, al fine di poter dare in locazione parte del capannone industriale di proprietà della EREDI PISONI MARTINO S.r.l., all'interno del quale è ricompresa l'area in cui si svolge attualmente l'attività IPPC(per le caratteristiche costruttive del nuovo capannone si veda sottopar. "Varianti architettoniche").

La fig. 1 è così di seguito aggiornata:



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Confalonieri)





Fig. 1 - planimetria scala 1:200

Nella "tabella A1 - Tipologia Impianto/i" il riferimento al codice IPPC 5.1 è sostituito dal codice 5.5

La "Tabella A2 - Condizione dimensionale dello stabilimento" è così aggiornata:



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Confalonieri)



Superficie totale	Superficie coperta	Superficie scolante m <sup>2</sup> (*) completamente impermeabilizzata	Area verde	Anno costruzione complesso	Ultimo ampliamento	Data prevista cessazione attività
8961 m <sup>2</sup>	3313 m <sup>2</sup> di cui 187,5 m <sup>2</sup> Per attività IPPC	4850 m <sup>2</sup>	798 m <sup>2</sup>	2004	2015	-

(\*) Così come definita all'art.2, comma 1, lettera f) del Regolamento Regionale n. 4 recante la disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne.

Tabella A2 – Condizione dimensionale dello stabilimento

#### A.1.2 Inquadramento geografico – territoriale del sito

La destinazione urbanistica del sito (mappali 4619, 4557, 4564) è quella desumibile dal certificato di destinazione urbanistica rilasciato dal Comune di Mozzanica in data 10/03/2015 prot. n. 1463, che conferma il precedente certificato rilasciato in data 23/11/2012 prot. n. 8316.

#### A 2. Stato autorizzativo e autorizzazioni sostituite dall'AIA

Il paragrafo è aggiornato con le seguenti informazioni:

La Ditta Eredi Pisoni Martino non intende avvalersi, in merito al nuovo progetto, di quanto previsto al comma 6 dell'art. 208 del D.lgs 152/2006. Per la costruzione del nuovo capannone e del portico annesso, in data 23.02.2015 ha depositato presso il Comune di Mozzanica Dichiarazione di Inizio Attività (DIA). Lo spostamento del capannone con attività IPPC non comporta l'aggiornamento della pratica CPI in quanto nell'insediamento della ditta Eredi Pisoni solo l'attività di rimessaggio veicoli è soggetta al CPI. Tale attività non rientra tra quelle autorizzate in AIA.

#### B. QUADRO ATTIVITA' DI GESTIONE RIFIUTI

##### B.1 descrizione delle operazioni svolte

Nella "Tabella B1 – Capacità produttiva" il riferimento al codice IPPC 5.1 è sostituito dal codice 5.5.

Il paragrafo è aggiornato con le seguenti informazioni:

La modifica in progetto consiste nello spostamento dell'attività IPPC dal capannone attualmente autorizzato ad un nuovo capannone, di prossima realizzazione, situato all'interno del perimetro aziendale, nelle immediate vicinanze del capannone attualmente utilizzato per l'attività IPPC e avente uguali caratteristiche costruttive. Tale spostamento si rende necessario in quanto a seguito di una riorganizzazione delle attività della Ditta, la stessa deve liberare l'area attualmente adibita a deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, al fine di poterla dare in locazione.

Nel nuovo capannone dedicato all'attività IPPC, di superficie complessiva pari a 177,5 m<sup>2</sup>, sono state individuate due aree (fig.1) da destinare all'attività di gestione rifiuti ai sensi del Decreto Legislativo 152/2006 s.m.l.. Tali aree, ubicate al coperto su area pavimentata in cls dotata di griglia a tenuta per la raccolta di eventuali sversamenti, sono state denominate area A1 e A2.

##### Viabilità interna

Il paragrafo relativo alla "Viabilità interna" è aggiornato come segue: la viabilità è prevista sia in ingresso che in uscita dal solo accesso carrabile posto sul lato sud-ovest dell'insediamento. Non sarà invece più utilizzato per l'attività IPPC l'ingresso carrabile posto sul lato sud-est dell'insediamento, che sarà ad uso esclusivo della Ditta affittuaria. Il piazzale esterno di proprietà della Eredi Pisoni Martino, a seguito della modifica, sarà diviso in due parti tramite una recinzione



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Cospalonieri)

posta tra la parete posteriore del nuovo capannone e il confine della proprietà. In questo modo risulterà fisicamente separata l'area esterna a servizio della Ditta Eredi Pisoni Martino dalla parte di piazzale esterno a servizio dell'azienda affittuaria.

Al termine del paragrafo viene aggiunto il sottoparagrafo:

#### **Varianti architettoniche**

Il nuovo capannone sarà realizzato su una parte del piazzale di proprietà della Ditta sul quale attualmente viene effettuato il lavaggio degli automezzi (effettuato in futuro presso autolavaggi della zona), sarà tamponato sui quattro lati, identico per dimensioni, caratteristiche costruttive e organizzazione degli spazi al capannone attualmente autorizzato per lo svolgimento dell'attività IPPC.

In continuità col nuovo capannone, sul lato Ovest dello stesso, sarà edificato un portico, con superficie coperta pari a ca. 249 mq; il portico sarà chiuso su due lati, confinanti rispettivamente con il capannone esistente e con il nuovo capannone.

L'area sulla quale sarà edificato il nuovo capannone (nel quale sarà svolta l'attività di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 di rifiuti pericolosi e non pericolosi), sarà fisicamente separata dalle restanti attività svolte dalla Ditta e non sarà tecnicamente connessa alle stesse.

La struttura del nuovo capannone sarà in c.a. precompresso, i tamponamenti saranno realizzati in c.a., il lato confinante col portico sarà realizzato in pannello REI. Il capannone sarà dotato di un portone REI largo 4 m posto sul lato Ovest.

Le dimensioni del nuovo capannone dedicato al conferimento e stoccaggio dei rifiuti saranno 20,16 m. x 9,35 m. per 7,90 m. di altezza. La superficie areante, costituita da aperture e finestre, sarà pari a 16 mq, in analogia a quanto in essere nel capannone già autorizzato.

Per la costruzione del nuovo capannone e del portico annesso, in data 23.02.2015 la ditta ha depositato presso il Comune di Mozzanica la Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).

### **C. QUADRO AMBIENTALE**

#### **C.1 Emissioni in atmosfera e sistemi di contenimento**

Le modifiche progettate non comporteranno variazioni rispetto a quanto già autorizzato. I ricambi d'aria all'interno del nuovo capannone saranno garantiti dalla presenza di aperture analoghe a quelle presenti nel capannone attualmente autorizzato per l'attività IPPC, con una superficie complessiva delle aperture pari a 16 mq.

#### **C.2 Emissioni idriche e sistemi di contenimento**

all'interno del nuovo capannone sarà ricreata la situazione ad oggi autorizzata nell'area IPPC. A servizio delle pavimentazioni del nuovo capannone (impermeabilizzate in cls) sarà infatti realizzata una griglia di raccolta a tenuta, per la raccolta di eventuali sversamenti accidentali che si dovessero verificare all'interno dell'area IPPC. I reflui eventualmente raccolti saranno periodicamente svuotati da ditte specializzate con l'emissione di formulario di identificazione rifiuto. Il rifiuto prelevato sarà quindi avviato ad impianti autorizzati ai sensi del D.lgs. 152/06 e s.m.i. per le successive operazioni di recupero/smaltimento.

In seguito alla modifica in progetto viene eliminata l'area di lavaggio automezzi (effettuato in futuro presso autolavaggi della zona), ciò comporterà una diminuzione delle acque reflue scaricate nella rete fognaria delle acque reflue civili.

La costruzione di un nuovo capannone comporterà una riduzione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali a favore di un pari aumento delle acque meteoriche pluviali (la rete idraulica dell'intero insediamento non è divisibile, quindi sia lo scarico civile che le acque meteoriche derivanti dalla parte di insediamento dato in locazione saranno recapitati nella rete esistente, il cui scarico finale risulta in capo alla Eredi Pisoni Martino).

Dall'elenco delle tipologie di acque reflue decadenti dall'insediamento produttivo sono eliminate le acque dell'area di lavaggio automezzi di cui al punto 3.



DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Confalonieri)

Il riferimento alla tavola 7b "planimetria generale con schema di fognatura presidi antincendio e layout produttivo" aggiornata al maggio 2013 è sostituito con il riferimento alla tavola U Planimetria generale aggiornata al marzo 2015.

Nella tabella che riassume la natura e la posizione degli scarichi idrici dello stabilimento, è eliminato il riferimento alle acque di lavaggio automezzi e il loro passaggio in disoleatore.

## **E. QUADRO PRESCRITTIVO**

### **E.1 Aria**

È aggiunta la seguente prescrizione ( nota ASL prot. 35429 del 25.03.2015 -prot prov. 24806 del 25.03.2015):

- II) il monitoraggio annuale delle fibre aerodisperse in ambiente di lavoro dovrà essere effettuato utilizzando il metodo MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase) come primo screening, in presenza di valori anomali si dovrà procedere con la determinazione delle fibre di amianto mediante SEM (microscopia elettronica a scansione). Tale misurazione dovrà essere effettuata anche in seguito ad eventi incidentali gestiti internamente dall'azienda;

### **E.2 Acqua**

Il paragrafo "E.2.1 Valori limite di emissione" è rinumerato in:

#### **E.2.0 Valori limite di emissione**

Alla prescrizione I) è eliminato il riferimento alla rete acque di lavaggio automezzi, così pure alla prescrizione IV è eliminato il riferimento ai reflui di lavaggio mezzi. Nella prescrizione IV il riferimento alla tavola 7b è sostituito con il riferimento alla tavola U Planimetria generale.

#### **E.2.1 Prescrizioni impiantistiche**

Alla prescrizione VIII) è eliminato il riferimento "per la quantificazione delle acque meteoriche derivanti dalla zona lavaggio automezzi si avvarrà del "criterio parametrico" stabilito da Cogei Spa (1000 mm/mq all'anno per-prima e seconda pioggia)."

### **E.5 Rifiuti**

#### **E.5.2 Attività di gestione rifiuti autorizzata**

Con specifico riferimento alla modifica in progetto la ditta dovrà ottemperare a quanto previsto alle prescrizioni II), IV e XII) del presente paragrafo.

È aggiunta la prescrizione:

- IV) bis Per le nuove opere edilizie realizzate con titolo abilitativo del comune di Mozzanica, dovrà essere prodotta copia della "Dichiarazione di fine lavori e certificato di collaudo finale" fornita al Comune di Mozzanica.

#### **E.5.3 Prescrizioni generali**

Alla prescrizione II) il riferimento alla D.G.R. n. 10619 del 25/11/2009 in materia di compilazione dell'applicativo "Osservatorio Rifiuti Sovraregionale" (O.R.SO.) è sostituito con il riferimento alla D.G.R. n. 2513 del 16/11/2011 e s.m.i..

Con specifico riferimento alla modifica in progetto la ditta dovrà verificare la necessità di aggiornare il protocollo di gestione dei rifiuti ai sensi della prescrizione XI) del presente paragrafo.

### **E.6 Ulteriori prescrizioni**

La prescrizione I) è eliminata in quanto coincidente con quanto riportato nella prescrizione IV) del par. E.5.2.



DEL SERVIZIO  
(Dott. Claudio Confalonieri)

Sono aggiunte le seguenti prescrizioni:

- VI) la Ditta dovrà comunicare, preventivamente all'insediamento della nuova attività locataria nell'originario capannone adibito ad AIA, la tipologia di attività e le eventuali connessioni con quanto autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. 2446 del 7.11.2013 come modificata dal presente atto (ad esempio destinazione d'uso dei piazzali di pertinenza, stoccaggio di materie prime o rifiuti sui piazzali etc.. che possano determinare varianti quali/quantitative degli scarichi autorizzati in AIA);
- VII) la ditta dovrà effettuare la verifica prevista al comma 2 dell'art.3 del D.M. 272 del 13.11.2014 in merito alla "sussistenza dell'obbligo di presentazione all'autorità competente della relazione di riferimento, presentandone gli esiti all'autorità competente" (relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis) del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs.46/2014), con le tempistiche che verranno indicate dalla autorità competente. Sulla base di tale relazione verrà definito il Piano dei controlli per le acque sotterranee e per il suolo;
- VIII) la ditta dovrà versare le garanzie finanziarie previste dal comma 9 septies dell'art 29-sexies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. quando ne saranno definiti i criteri.

## F. PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### F.3 PARAMETRI DA MONITORARE

#### F.3.1 Aria.

Al termine del paragrafo è aggiunto quanto precisato, da ASL nella nota prot. 35429 del 25.03.2015 -prot prov. 24806 del 25.03.2015:

"Il monitoraggio annuale delle fibre aerodisperse in ambiente di lavoro dovrà essere effettuato utilizzando il metodo MOCF (microscopia ottica in contrasto di fase) come primo screening, in presenza di valori anomali si dovrà procedere con la determinazione delle fibre di amianto mediante SEM (microscopia elettronica a scansione). Tale misurazione dovrà essere effettuata anche in seguito ad eventi incidentali gestiti internamente dall'azienda".




#### F.3.2 Acqua


Dalla tabella F4 è eliminata la colonna in riferimento allo scarico S2 delle acque di lavaggio automezzi

## ALLEGATI

Riferimenti planimetrici

CONTENUTO PLANIMETRIA	SIGLA
"planimetria generale" aggiornata al marzo 2015	Tav. U

Istruttore Agro - Ambientale - dott. Cristina Bigoni -	
Responsabile del Procedimento - dott. Ing. Andrea Castelli -	
Il Dirigente - dott. Claudio Confalonieri -	



# CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E TRASMISSIONE

La suesesa determinazione:

è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio per 15 giorni;

Bergamo, li 12 MAG. 2015

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Benedetto Passarello

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Composta di n. \_\_\_\_\_ pagine

Bergamo, li \_\_\_\_\_

---



## Provincia di Bergamo

### SCHEDA SINTETICA ART. 23 D.LGS. 33/2013

<b>Tipologia del provvedimento</b>	Determinazione Dirigenziale 983/2015
<b>Oggetto del provvedimento</b>	modifica non sostanziale della Determinazione Dirigenziale della Provincia di Bergamo n. 2446 del 7.11.2013 " Autorizzazione Integrata Ambientale (IPPC) ai sensi dell'articolo 29-quater del titolo III bis della parte seconda del D.Lgs.152/2006 s.m.i. rilasciata a Eredi Pisoni Martino S.r.l. con sede legale ed insediamento a Mozzanica (BG), via dell'Artigianato, 1".
<b>Importo spesa prevista</b>	-
<b>Modalità di scelta del contraente</b>	-
<b>Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento</b>	Istanza prot. prov. 105627 del 24/12/2014, integrata con mail del 16.01.2015 (prot. prov. 5457 del 22.01.2015; nota prot.1463 del 10.03.2015 (prot. prov. 19931 del 10.03.2015) del Comune di Mozzanica; nota prot. 35429 del 25.03.2015 (prot. prov 24806 del 25.03.2015) di ASL; note integrative ditta prot. prov 26710 del 31.03.2015 e prot. prov 32858 del 22.04.2015

#### **Responsabile del Procedimento**

dott. Ing. Andrea Castelli

tel. 035/387543

e-mail:andrea.castelli@provincia.bergamo.it

#### **Dirigente del Settore**

Dott. Claudio Confalonieri

tel. 035/387537

e-mail:claudio.confalonieri@provincia.bergamo.it